08452-2

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 153/2022
SALVATORE DOVERE		UP - 01/02/2022
UGO BELLINI	- Relatore -	R.G.N. 17228/2020
ALESSANDRO D'ANDREA		
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Milano che le aveva riconosciute responsabili di una serie di ipotesi di furto e di furto tentato di vari prodotti di cosmesi, indumenti scarpe ed alimentari presso esercizi commerciali in (omissis) e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute equivalenti rispetto alle ritenute circostanze aggravanti e alla recidiva, le aveva condannate alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 450 di multa ciascuna.

2. Con un primo motivo di ricorso deducono difetto di motivazione in relazione alle argomentazioni della sentenza impugnata concernenti il mancato proscioglimento delle prevenute dalla contestazione sub a) per mancanza di querela, assumendo che alla responsabile del punto vendita (omissis) difettasse la legittimazione a proporre querela.

2.1 Con una seconda articolazione lamentano la inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio sia in relazione alla misura della pena base, sia in relazione agli aumenti per la continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione laddove il giudice di appello ha posto in rilievo, ai fini del riconoscimento della legittimazione a proporre querela in capo a soggetto responsabile di punto vendita nel quale viene sottratta la merce, che la costante giurisprudenza ha affermato a partire da S.U.n.40354 del 18 Luglio 2013, che "il bene giuridico protetto del delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico, persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (con particolare riferimento al soggetto responsabile di supermercato; con riferimento a capo reparto sez.5, n.11968 del30 Gennaio 2018, Piricò; con riferimento a chi esercita un potere di custodia sez.5, n.55025 del 26 Giugno

2016, Mocanu). Ne consegue pertanto che la responsabile di punto vendita, quale persona che esercitava il possesso sulla merce esposta in vendita e quale persona tenuta alla custodia della stessa risulta pienamente legittimata a proporre querela in relazione alle condotte sottrattive della merce suddetta.

4. Il motivo afferente al trattamento sanzionatorio si appalesa parimenti inammissibile in quanto la pena risulta ancorata a criteri edittali più orientati al minimo che al medio e gli aumenti a titolo di continuazione risultano apportati in termini percentualmente molto contenuti, di talchè la motivazione sulla misura del trattamento sanzionatorio sfugge, per costante giurisprudenza di legittimità, a particolari oneri di specificità. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato infatti che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1 Febbraio 2022

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Francesco Maria Ciampi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 14 MAR. 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO